

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 16-01-2002 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disciplina organica del turismo.

Il titolo VI della legge Disposizioni in materia di turismo itinerante con gli artt. 106-109 costituiscono la normativa regionale di riferimento per la materia in oggetto.

Art. 25

(Competenze)

1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e **turismo**. In particolare:

- a) svolgono attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;
- b) svolgono attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e **turismo** in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;
- d) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94;
- e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del **turismo itinerante** ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107.

2. I Comuni e le Province esercitano inoltre:

- a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
- b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;
- c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36;
- d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza e in coordinamento con l'attività delle AIAT.

3. Le Province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del **turismo**. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d'intesa con le Province stesse.

[.....]

ARTICOLO 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture **ricettive all'aria aperta** gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture **ricettive all'aria aperta** si dividono in campeggi e villaggi turistici.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacita' ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

ARTICOLO 68

(Classificazione)

1. Le strutture **ricettive all'aria aperta** sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato <>, facente parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 69

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'**aria aperta**, puo' essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

(Campeggi mobili)

2. 1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

ARTICOLO 71

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture **ricettive** a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventu', le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalita', le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventu' sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalita' di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attivita'.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalita' ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture **ricettive** a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato <<D>>, facente parte integrante della presente legge.

[.....]

ARTICOLO 106

(Finalita')

1. La Regione, ai fini della promozione del **turismo** all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del **turismo itinerante**.

ARTICOLO 107

(Requisiti)

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 108

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai Comuni competenti per territorio, con le modalita' di cui all'articolo 94.

ARTICOLO 109

(contributi)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e prioritari al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.